



*Provincia di Sondrio*

# **REGOLAMENTO PER LO SPARGIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 19/03/2007*

**ART. 1**  
**FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti norme regolamentano le modalita' di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni, le quali in ogni caso devono essere effettuate evitando di ledere qualsiasi manufatto di recinzioni ( siepi, muretti,reti ecc.ecc.).

Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente nel periodo che intercorre tra il giorno 1 di marzo e il giorno 30 di novembre, allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica. **(a)**

Per quanto concerne le altre fasi connesse all'utilizzo delle deiezioni non contemplate nel presente Regolamento (raccolta, stoccaggio, maturazione, quantità massima spargibile per ettaro, eccetera) si rimanda alle specifiche norme.

Il presente Regolamento non si applica alla concimazione con il letame degli orti privati. Per l'esecuzione di questa pratica nei centri abitati è necessario provvedere all'immediato interrimento del letame dopo lo spargimento.

**CAPO I -**  
**NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DEL LETAME**

**ART. 2**  
**DEFINIZIONI**

Si definiscono "letame " le deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiera (paglia o altro materiale ligno-cellulosico) nonché le frazioni solide, grossolane, palabili ottenute al liquame attraverso processi di separazione meccanica.

Per letame maturo si intende quello stoccato da almeno 90 giorni .

Lo stoccaggio non può essere effettuato a meno di 5 metri dalle strade, che in ogni caso non potranno essere imbrattate dai relativi liquidi.

Per la "pollina" (deiezioni solide di allevamenti avicoli), valgono le norme più restrittive previste dal Capo II del presente Regolamento al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari durante lo spargimento.

## ART.3 DIVIETI

E' vietato lo spargimento del letame non maturo :

1. a meno di 5 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, ecc.), fatto salvo l'assenso scritto dei terzi interessati; nel caso di zone F l'eventuale deroga sarà rilasciata dal Sindaco;

2. a distanze inferiori a 50 m dalle abitazioni di terzi per tutto l'anno:

🕒🕒 -dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00

🕒🕒 -dopo le ore 09.00 della domenica;

3. nelle zone boscate, a meno i 5 m dai corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati: un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (esempio: aratri, erpici); non è da ritenersi tale un terreno che presenta una "crosta" di ghiaccio negli strati superficiali;

4. nelle aree di vincolo (zone di tutela assoluta e rispetto) degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06. Nelle aree di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 è possibile lo spandimento di fertilizzanti così come definiti dallo stesso decreto purché lo stesso sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

## ART.4 MODALITA' DI SPARGIMENTO

Il trasporto del letame deve avvenire con accorgimenti atti ad evitare perdite sulle strade, che eventualmente dovranno essere immediatamente rimosse.

L'interramento del letame sparso su terreno arativo, posto a meno di 50 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera), dovrà iniziare immediatamente dopo la fine della distribuzione partendo dalla porzione di terreno ad esse più vicina.

Eventuali accumuli di letame temporanei predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere:

- ⌚⌚ posti ad almeno 25 m da abitazioni, attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali) e da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi);
  
- ⌚⌚ posti a non meno di 10 m da corsi d'acqua;
  
- ⌚⌚ effettuati con letame maturo;
  
- ⌚⌚ utilizzati entro tre mesi.

Gli accumuli sono comunque vietati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (Decreto Legislativo n.152/06).

## CAPO II NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI.

### ART. 5 DEFINIZIONI

Si definisce "liquame zootecnico" il materiale liquido costituito dalle deiezioni animali, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio proveniente da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposto a trattamenti per accelerare i processi di maturazione.

Le disposizioni degli artt. 6.e 7 si applicano anche allo spargimento di:

- 🕒🕒 fanghi provenienti da trattamenti di effluenti da allevamenti e non rientranti nella definizione di letame di cui all'art.2;
- 🕒🕒 pollina proveniente da allevamenti avicoli;
- 🕒🕒 liquido di percolazione del letame (colaticcio);
- 🕒🕒 acque meteoriche di dilavamento del letame, opportunamente raccolte.

## ART. 6 DIVIETI

E' vietato lo spargimento del liquame zootecnico non stabilizzato :

1. a meno di 10 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera);

2. a distanze inferiori a 100 m dalle abitazioni di terzi:

nel periodo dal 15/09 al 31/05

- 🕒🕒 -dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00
- 🕒🕒 -dopo le ore 09.00 la domenica;

nel periodo dal 01/06 al 14/09

- 🕒🕒 -dalle 11.00 alle 21.00
- 🕒🕒 -dopo le ore 09.00 la domenica;

3. nelle zone boscate, a meno di 10 m dai corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati: un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (esempio aratri, erpici); non è da ritenersi tale, un terreno che presenta una "crosta" di ghiaccio tale negli strati superficiali;

4. su aree con pendenza media superiore al 10% (salvo deroga concessa dalla Provincia);
  5. nelle aree di cava;
  6. nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad ogni precipitazione.
  7. nelle aree di vincolo (zone di tutela assoluta e rispetto) degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06. Deroghe saranno concesse dall'Autorità competente.
- E' ammesso lo spargimento di liquame stabilizzato ( maturo) cioè quel liquame che sia rimasto in vasca per almeno 60 giorni senza nessuna immissione di liquame "fresco", come regolato dalla L.R. 37/1993, ad una distanza di mt. 5 dalle abitazioni di terzi.

## ART. 7 MODALITA' DI SPARGIMENTO

Lo spargimento dei liquami su terreni agricoli deve essere eseguito:

- ⌚ nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- ⌚ ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol in particolare nelle vicinanze di abitazioni e/o insediamenti (sono considerati tali tutti i sistemi di distribuzione con carri botte).

L'uso di irrigatori a pioggia (non sono considerati tali i sistemi di distribuzione con carri botte).è ammesso su terreni posti ad oltre 200 metri dalle abitazioni, dai fabbricati destinati ad attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, ecc.).

Sul terreno arativo privo di colture in atto posto a meno di 100 m da:

- ⌚ abitazioni di terzi;
- ⌚ attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali);
- ⌚ zone F deputate alla presenza di persone (esempio: scuole, parchi giochi eccetera);

l'interramento del liquame sparso dovrà iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina.

Eventuali accumuli di pollina predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere:

- ⌚⌚ posti ad almeno 100 m da abitazioni di terzi;
- ⌚⌚ effettuati a non meno di 10 m da corsi d'acqua;
- ⌚⌚ utilizzati entro il giorno successivo per il periodo che va da ottobre ad aprile.

Dal 1° maggio al 30 settembre dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare l'insorgenza di disturbi derivati da odori molesti e/o proliferazione di insetti.

Gli accumuli sono comunque vietati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (Decreto Legislativo n.152/06).

### CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 8

Le presenti disposizioni integrano quanto già disposto dalla legislazione statale, regionale e provinciale, in vigore.:

#### ART. 9

Sono abrogate eventuali disposizioni comunali precedentemente emanate ed incompatibili con le note dettate dal presente regolamento.

#### ART. 10

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatti salvi sanzioni o reati previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge n.689/1981e successive modifiche

L'Autorità competente potrà impartire prescrizioni, anche in contrasto con il presente Regolamento, al fine di prevenire, eliminare o limitare "particolari" inconvenienti igienico-sanitari.

(a) attuazione del D.M. 7/4/2006 n. 22193 – D.Lgs 152/06

Approvato dalla commissione "Viabilità, territorio e agricoltura" in data 7/3/2007- Approvato con delibera di CC n. 8 del 19/3/2007.